

		Sentenza n. 234/2026
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Domenico Guzzi Presidente	
	Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)	
	Maristella Filomena Primo referendario	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24494 del registro di Segreteria,	
	relativo al conto giudiziale n. 41724, reso da SQUILLACIOTI ISABELLA (cod.	
	fisc.: SQLSLL73R53A255Y), agente contabile addetta alla riscossione dei	
	proventi TOSAP/COSAP del comune di Amaroni (CZ) per l'esercizio 2022,	
	costituitasi personalmente.	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, udita la relazione del giudice	
	relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi il responsabile del servizio finanziario	
	dell'ente locale, Davide Ruga, e il pubblico ministero, nella persona del V.P.G.	
	dott. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso per l'agente contabile.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con relazione n. 34/2026, il magistrato designato ha chiesto la fissazione	
	dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto giudiziale	
	indicato in epigrafe, reso dall'agente contabile Isabella Squillacioti per	
	l'esercizio finanziario 2023, relativo alla riscossione, per il comune di	
	Amaroni, dei proventi TOSAP/COSAP. In particolare, il magistrato designato	
		1

ha dichiarato che *“Prima di procedere all’esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dall’agente contabile”* perché *“Nella fattispecie in esame è acclarato che la gestione rendicontata dall’agente contabile è inclusiva solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tiene conto degli importi introitati tramite forme diverse.”*. Ha, pertanto, concluso che, poiché *“l’obbligo della rendicontazione da parte dell’agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti”*, il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato improcedibile.

2. Con decreto presidenziale n. 75 del 18 febbraio 2026, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all’amministrazione interessata, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al procuratore regionale, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per l’udienza pubblica del 24 giugno 2026.

3. Con nota prot. n. 0001692 del 6 maggio 2026, il comune di Amaroni ha depositato memoria difensiva a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’ente locale e dell’agente contabile, con la quale ha chiesto di dichiarare la procedibilità e, quindi, la regolarità del conto giudiziale. In particolare, i convenuti hanno dichiarato di avere provveduto a compilare un nuovo conto giudiziale su modello 21 relativo all’esercizio finanziario 2022, *“che integra ora l’intera gestione Tosap/Cosap per complessivi € 3.578,00”*, rendicontando correttamente i versamenti telematici come *“incasso e contestuale riversamento”* e garantendo, quindi, la relativa quadratura contabile.

4. All'udienza pubblica del 24 giugno 2026, nessuno è comparso per l'agente contabile. Per l'amministrazione, il responsabile del servizio finanziario ha insistito per la procedibilità del conto giudiziale e, quindi, per la sua regolarità. Il pubblico ministero ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La relazione del magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti. Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che *“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”*. La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per *“maneggio di danaro pubblico”* non si intende solo la *“materiale detenzione”* ma la *“disponibilità di denaro”* e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per la riscossione). Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana,

sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "*maneggio di danaro pubblico*" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA *et cetera*). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti ma ne dispone anche in piena autonomia, ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, il conto giudiziale della riscossione deve necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento. Ne deriva che il conto giudiziale in esame è da dichiarare improcedibile, per le ragioni sopra esposte. A ciò si aggiunga che la documentazione versata in atti dal Responsabile del servizio finanziario e dall'agente contabile non appare idonea a superare la improcedibilità contestata. Infatti, è stato depositato in giudizio un "nuovo" conto, asseritamente rappresentativo della intera gestione contabile, privo della prescritta parifica, la cui esistenza è condizione di procedibilità del giudizio

di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c.. Ne deriva che il nuovo conto, per essere esaminato, deve essere conforme alle previsioni delle già menzionate disposizioni. Sarà, pertanto, cura del Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c., provvedere alla verifica o controllo amministrativo del nuovo conto giudiziale e, *“previa parificazione del conto”*, al suo deposito presso questa Sezione giurisdizionale *“unitamente alla relazione degli organi di controllo”*, fermi restando i poteri del p.m. contabile nel caso di inadempimento.

6. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 41724. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 01/07/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente